

Bologna lì 12.12.2023

Alle imprese ed associazioni  
Esercitantì Attività di scuole nautiche  
Della Provincia di Bologna  
Loro sedi

Oggetto: Comunicazione relativa le nuove modifiche introdotte dal Decreto Interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 142 del 30 agosto 2023 – “Regolamento recante la disciplina delle scuole nautiche”

Con riferimento alla recente modifica legislativa introdotta dal Decreto Interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 142 del 30 agosto 2023 – “Regolamento recante la disciplina delle scuole nautiche” – la scrivente Amministrazione ritiene utile precisare con il presente atto la nuova disciplina normativa adottata che attraverso lo strumento di semplificazione e liberalizzazione dell’attività di impresa definisce i requisiti, le modalità e i contenuti da dover assolvere per l’esercizio dell’attività di scuola nautica.

#### ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SCUOLA NAUTICA

La nuova disciplina normativa prevede l’utilizzo dello strumento di semplificazione codificato all’interno dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 mediante la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

L’esercizio dell’attività di scuola nautica pertanto è subordinato alla presentazione della SCIA al Servizio Amministrativo Trasporti.

La SCIA è presentata dal titolare o dal legale rappresentante della scuola nautica per una o più delle seguenti attività:

- a) formazione e preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D per la navigazione entro dodici miglia dalla costa a motore o a vela e motore;
- b) formazione e preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D per la navigazione senza alcun limite dalla costa a motore o a vela e motore;
- c) formazione e preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria B.

#### MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTI DELLA SCIA

Il soggetto deputato alla presentazione della SCIA è il titolare dell'impresa individuale o legale rappresentante della società di cui ai Capi dal III al VII del Titolo V, Libro quinto, del codice civile il quale presenta telematicamente l'istanza al SUAP.

Nella SCIA sono dichiarati:

- a) la ragione sociale dell'impresa e l'indicazione della sede legale;
- b) la denominazione della scuola nautica;
- c) la sede della scuola nautica e, nel caso di sede secondaria, gli estremi della SCIA della sede principale;
- d) la tipologia di attività e le categorie di patenti nautiche per le quali si presenta la SCIA;
- e) l'eventuale consorzio tra scuole nautiche al quale la scuola nautica è consorziata e le tipologie di corsi allo stesso demandati;
- f) i dati anagrafici e il codice fiscale:
  - 1) del titolare dell'impresa, se trattasi di ditta individuale;
  - 2) dei soci amministratori per le società in nome collettivo, dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice o le società in accomandita per azioni;
  - 3) del legale rappresentante per ogni altro tipo di società;
- g) i dati anagrafici il codice fiscale del responsabile didattico e la tipologia di rapporto di lavoro instaurato;
- h) i dati anagrafici e il codice fiscale degli insegnanti di teoria, degli istruttori pratici e degli istruttori professionali di vela e la tipologia di rapporto di lavoro instaurato;
- i) la disponibilità dei locali ove è ubicata la scuola nautica, degli arredi, delle dotazioni e degli strumenti tecnici e didattici per le lezioni teoriche di cui agli articoli 7 e 8 del Decreto MIT n. 142/2023;
  - l) il possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 49-septies del codice da parte del titolare dell'impresa, se trattasi di ditta individuale, dei soci amministratori per le società in nome collettivo, dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice o le società in accomandita per azioni, dei legali rappresentati per le altre tipologie di società.

Altresì dovranno essere allegati alla SCIA:

- a) la documentazione comprovante il possesso del requisito della capacità patrimoniale o finanziaria;
- b) la planimetria in scala 1:100 timbrata, firmata e datata da un professionista abilitato, corredata da sezioni, conteggi della superficie netta degli ambienti, della loro destinazione, delle eventuali modifiche apportate e rapporti aero-illuminanti;
- c) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, della proprietà o della disponibilità delle unità da diporto di cui all'articolo 9 del regolamento adottato con Decreto MIT n. 142/2023, idonee in relazione alla tipologia dei corsi di formazione erogati, indicando i relativi luoghi di ormeggio e allegando:
  - 1) licenza di navigazione, ove prevista, e certificato di sicurezza;
  - 2) documenti di navigazione e di sicurezza previsti dallo Stato di bandiera comunitario o di un Paese terzo, con annessa copia della dichiarazione validata ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del codice;
  - 3) polizza assicurativa conforme alle disposizioni vigenti in materia assicurativa e ai relativi massimali assicurativi per eventuali danni causati alle persone imbarcate e a terzi con garanzie attive per l'impiego dell'unità da diporto ad uso scuola nautica e copertura assicurativa delle esercitazioni pratiche e dello svolgimento di prove di esame;

d) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 dal personale docente della scuola nautica in merito al possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività di insegnante di teoria, istruttore pratico o istruttore professionale di vela di cui all'articolo 10 del regolamento adottato con Decreto MIT n. 142/2023;

e) il certificato attestante l'idoneità psicofisica degli istruttori pratici di cui all'articolo 49-septies, comma 14, del codice;

f) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal responsabile didattico in merito al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 49-septies, commi 4 e 6, del codice;

g) l'attestazione comprovante il versamento dei diritti di istruttoria secondo la misura e le modalità previste dall'amministrazione competente;

h) l'eventuale attestazione comprovante l'adesione al consorzio di scuole nautiche rilasciata dal legale rappresentante del consorzio medesimo.

## MODIFICHE DELL'ATTIVITA' DI SCUOLA NAUTICA

La scuola nautica presenta la SCIA di variazione al Servizio Amministrativo Trasporti nei seguenti casi:

a) trasferimento, ampliamento di sede o modifica dei locali;

b) apertura di ciascuna ulteriore sede secondaria rispetto a quella principale, dimostrando il possesso dei requisiti prescritti, a eccezione della capacità finanziaria, che è dimostrata per la sola sede principale;

c) modifica o integrazione della tipologia di attività indicata, dimostrando il possesso dei corrispondenti requisiti previsti dal presente regolamento;

d) inserimento, sostituzione, distoglimento delle unità da diporto adibite all'esercizio dell'attività;

e) variazione dell'organico della scuola nautica per inserimento o distrazione di insegnante, istruttore, istruttore professionale di vela, responsabile didattico.

Inoltre la comunicazione di variazione o subingresso deve essere presentata nei seguenti casi:

a) subingresso nell'attività tramite atti di cessione o conferimento d'azienda, fusione per incorporazione, scissione, donazione, comodato, affitto di azienda, successione o altre cause di subentro;

b) modifica della ragione sociale o denominazione dell'impresa;

c) variazione della composizione societaria per cessione o variazione di quote societarie o del capitale sociale che può intervenire con o senza variazione della ragione sociale.

Nelle ipotesi di decesso, sopravvenuta incapacità fisica o giuridica o altro grave impedimento del titolare o del legale rappresentante della scuola nautica, gli eredi o gli aventi causa devono provvedere con la comunicazione al Servizio Amministrativo Trasporti, entro trenta giorni dall'evento, e possono richiedere di proseguire l'attività, provvedendo a designare un sostituto in possesso dei requisiti prescritti.

Tale comunicazione consente la prosecuzione dell'attività di scuola nautica per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data della comunicazione nonché per ulteriori sei mesi a seguito di nuova comunicazione. Scaduti detti termini, per continuare l'attività gli eredi o gli aventi causa presentano la comunicazione di subingresso nell'attività. Il subingresso è subordinato al possesso dei requisiti

previsti dal regolamento di cui al Decreto Interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 142 del 30 agosto 2023.

Il titolare o il legale rappresentante della scuola nautica, per motivate esigenze, può sospendere, per massimo due volte, l'esercizio dell'attività per un periodo complessivo di non oltre dodici mesi, previa comunicazione al Servizio Amministrativo Trasporti, decorsi inutilmente i quali senza che l'attività sia regolarmente ripresa a seguito di comunicazione al Servizio Amministrativo Trasporti, l'attività si intende cessata.

## REQUISITI DI CAPACITA' PATRIMONIALE O FINANZIARIA

La scuola nautica, ai fini dell'esercizio dell'attività, è tenuta a dimostrare una capacità patrimoniale non inferiore a 50.000 euro tramite la presentazione di un'attestazione rilasciata da un revisore legale, iscritto nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

In alternativa a quanto sopra menzionato, la scuola nautica può dimostrare una capacità finanziaria non inferiore a 50.000 euro tramite la presentazione di un'attestazione di affidamento rilasciata da aziende o istituti di credito ovvero società finanziarie ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, utilizzando il modello in presente nel Decreto Interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 142 del 30 agosto 2023, Allegato I.

## MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI E RELATIVE SANZIONI

L'attività di vigilanza è esercitata da codesta Amministrazione, anche tramite forme di collaborazione istituzionale con le amministrazioni a vario titolo coinvolte, con cadenza almeno triennale, concernenti requisiti prescritti nel codice e nel regolamento, avuto principale riguardo a:

- a) presentazione della SCIA;
- b) possesso e mantenimento dei requisiti soggettivi e oggettivi;
- c) verifica della regolare tenuta del registro di iscrizione degli allievi;
- d) verifica dei requisiti di idoneità di insegnanti di teoria, istruttori pratici, istruttori professionali di vela e responsabile didattico;
- e) verifica della regolare esecuzione dei corsi, del rispetto dello svolgimento dell'attività di formazione e della corretta gestione dell'attività della scuola nautica;
- f) accertamento della avvenuta affissione al pubblico della SCIA recante la data di presentazione e il numero di protocollo assegnato o dell'autorizzazione già rilasciata;
- g) affissione al pubblico del tariffario e degli orari di apertura della scuola;
- h) conformità delle unità da diporto alle caratteristiche prescritte e assolvimento dell'obbligo assicurativo;
- i) idoneità e completezza delle attrezzature impiegate nell'attività didattica;
- l) caratteristiche dei locali adibiti alla attività didattica.

Qualora siano rilevate irregolarità, omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attività di scuola nautica ovvero in caso di perdita dei requisiti prescritti, le amministrazioni competenti adottano, tenuto conto della gravità della fattispecie, un provvedimento motivato di diffida, sospensione o interdizione dall'esercizio dell'attività.

## REGIME TRANSITORIO

Le scuole nautiche già in esercizio adeguano lo svolgimento della propria attività alla disciplina di cui all'articolo 49-septies del codice e al regolamento adottato con Decreto MIT n. 142/2023 entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento ovvero entro la data di presentazione della prima SCIA di variazione.

Per tutto quanto non espressamente menzionato si rimanda alla più organica disposizione normativa codificata nel Decreto Interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 142 del 30 agosto 2023.

Servizio Amministrativo Trasporti